

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4511 del 02/10/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12 e impianto in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14. Rettifica della DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4649 del 02/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12 e impianto in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14. **Rettifica della DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019.**

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019 è stata autorizzata la modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14**, di titolarità della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, comprensiva tra l'altro della modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);

Considerato che, per mero errore materiale, nella DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019 è stato inserito l'allegato B già rilasciato con Det. Amb. n. 2016-1178 del 26.04.2016, si rende necessario rettificare tale determina sostituendo l'allegato B con quello corretto, contenente le modifiche autorizzate con la DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di rettificare, a causa di un mero errore materiale, la determina DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019 rilasciata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, per la gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti non pericolosi sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**, come di seguito riportato;
 - **l'allegato B della DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019 è sostituito dall'Allegato B al presente atto.**
2. di approvare l'Allegato B (Emissioni in atmosfera) della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019;
3. di precisare che la garanzia finanziaria di cui al punto 7 della DET-AMB-2019-4424 del 26.09.2019 dovrà fare riferimento anche al presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i., della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Unione dei Comuni Valle del Savio, ad ATERSIR, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A. PREMESSE

SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con la Deliberazione della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 159/34717 del 05.04.2011 e s.m.i. relativamente alla gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Ginestreto-Morsano n. 14 loc. Ginestreto. Tale autorizzazione unica ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (Allegato B).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica alla gestione rifiuti D.G.P. n. 159/34717 e s.m.i., con riferimento a quanto di seguito riportato:

- ampliamento delle aree di stoccaggio esterne dei materiali in plastica e carta ottenuti dalla lavorazione di trattamento dei rifiuti;
- effettuazione della attività di triturazione del rifiuto a matrice legnosa in aeree esterne al capannone, oltre a quelle previste all'interno;
- possibilità di mantenere aperto, durante l'orario di lavoro, uno dei portoni ad impacchettamento rapido del capannone di cernita e selezione, da impiegare come via di esodo ai sensi del DM 10 marzo 1998;
- inserimento del rifiuto con codice EER 200303 "residui della pulizia stradale" proveniente anche dall'attività di pulizia dell'arenile.

La Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale con nota P.G. 0637155 del 18/10/18 acquista al prot. n. PG/2018/18011 del 19/10/18, in merito alla richiesta formulata dalla Ditta in data 18/09/18 di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06, del progetto di modifiche impiantistiche e tecnico-gestionali dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti in oggetto, aveva ritenuto che *"le modifiche proposte relative all'ampliamento delle aree di stoccaggio esterne dei rifiuti, all'effettuazione dell'attività di triturazione dei rifiuti verdi all'esterno e alla gestione di rifiuti costituiti da residui della pulizia stradale, non rientrano nell'ambito dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06. Tuttavia le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA"*.

Nella seduta conclusiva del 26/07/2019 della Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del Dlgs 152/06, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha esposto gli esiti della relazione tecnica istruttoria svolta relativamente alle modifiche in oggetto, di seguito riportati per quanto

riguarda le emissioni in atmosfera:

“Presso lo stabilimento sono presenti emissioni diffuse provenienti dall’attività di triturazione dei rifiuti legnosi. Le indagini effettuate, peraltro in assenza di impianto di bagnatura, con campionamenti di aria a monte e a valle dell’impianto non evidenziano effetti significativi per l’ambiente esterno. Pertanto, non si rilevano motivi ostativi all’autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

- *durante le fasi di scarico-carico e triturazione del rifiuto legnoso dovranno essere mantenute bagnate le aree interessate dalle attività e il rifiuto movimentato.*

Relativamente alla gestione del materiale di scarto derivante dall’attività di vagliatura si valuta che esso non generi emissioni odorigene diffuse all’esterno dello stabilimento in relazione alle modalità operative adottate e a quanto dichiarato dal gestore; nel merito appare importante prescrivere la gestione del rifiuto putrescibile nella sezione relativa ai rifiuti (allontanamento e conferimento allo smaltimento in discarica dopo ogni ciclo di lavorazione e comunque prima della chiusura serale dello stabilimento)”.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 26/07/2019 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopra riportate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda le altre emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento non oggetto di modifica si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato B della D.G.P. n. 159/34717 del 05.04.2011 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Per le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 23/05/19 e del 26/07/19, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell’Unità Impianti, presentata per il rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con la D.G.P. n. 159/34717 del 05.04.2011 e s.m.i., e dalla documentazione, conservata agli atti dell’Unità Impianti, allegata all’istanza di modifica presentata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12/03/2019, acquisita al protocollo di Arpa e PG/2019/39815 del 12/03/2019, così come integrata con la documentazione acquisita al protocollo di Arpa e PG/2019/43186 del 18/03/2019, e successive integrazioni, per il rilascio della presente modifica dell’autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE ESN1 – GENERATORE DI EMERGENZA (132 kW, a gasolio)

EMISSIONE ESN3 – MOTORE TRITURATORE (320 kW, a gasolio)

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all’interno dei piani o programmi o delle normative di cui all’art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al

Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ESN2 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI (25,3 kW, a gpl)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ESN4 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN5 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN6 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN7 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN8 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN9 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di cernita e valorizzazione rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CERNITA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTE SELEZIONATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera (ED1)** derivanti dalle attività di triturazione del rifiuto a matrice legnosa svolta nell'area identificata come T2 nella planimetria dello stabilimento (Allegato

A.3.2 "Layout di impianto - Stato di progetto-El.01" alla documentazione integrativa acquisita al prot. n. PG/2019/103130 del 01/07/19) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita:**

- a) durante le fasi di scarico-carico e triturazione del rifiuto legnoso dovranno essere mantenute bagnate le aree interessate dalle attività e il rifiuto movimentato.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività di cui alla **emissione diffusa ED1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sogliano al Rubicone, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività di cui alla **emissione diffusa ED1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.
7. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione N. 1** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.